

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione ha adottato con decreto del 16.10.2009 l'avviso n. 1/2009 per la concessione di contributi a favore dei soggetti iscritti alla prima sezione del registro degli enti e delle associazioni che svolgono attività in favore degli immigrati, attuatori di buone pratiche rivolte a donne immigrate.

PREMESSA

L'Italia è un paese con un forte insediamento di popolazione immigrata, la cui crescita si è molto accentuata negli ultimi anni: tra il 2002 ed il 2007 la popolazione straniera residente è più che raddoppiata, passando da 1.356.590 a 3.432.651 unità (fonte Istat), compresi i minori. La maggioranza degli immigrati è residente nel nord del paese (62.5%), seguita dalle regioni del centro (25%), e poi dal sud (12.5%).

Le comunità immigrate manifestano una crescente tendenza all'insediamento stabile come dimostrano, tra l'altro, i dati sui minori stranieri che frequentano le scuole italiane, i quali, nell'anno scolastico 2007/08, hanno raggiunto 574.133 unità, circa il 6,4% del totale degli alunni. All'evoluzione del fenomeno migratorio ha fatto seguito la messa in campo da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali di una serie di interventi, finalizzati a sostenere i percorsi di integrazione degli immigrati nella nostra società, nei seguenti ambiti: inserimento lavorativo, alfabetizzazione, accesso all'alloggio, accesso ai servizi pubblici, inserimento scolastico, mediazione culturale ed altro ancora. Ciò, come risulta dal VI Rapporto 2007 del CNEL sugli Indici di integrazione degli immigrati, da un lato, ha messo in evidenza che si è ancora lontani da un'effettiva integrazione, dall'altro, ha fatto emergere l'esigenza di dare organicità alle misure poste in essere.

In questo contesto si evidenzia come le donne immigrate si attestano su una presenza del 50% ca. sul totale, costituendo la categoria più vulnerabile della popolazione immigrata, in quanto oggetto di una duplice discriminazione, basata sia sull'origine etnica che sul sesso. Ne derivano, pertanto, notevoli problemi di inserimento nella società di accoglienza, soprattutto a causa di un non facile accesso al mercato del lavoro, limitate competenze linguistiche, ridotta partecipazione alla vita sociale. Al fine di superare tali difficoltà, ed in attuazione dell'invito rivolto in tal senso agli Stati membri dell'UE dal Parlamento europeo con la risoluzione sull'immigrazione femminile del 24.10.2006, il Ministero ha promosso e finanziato la realizzazione di un complesso di interventi, diffusi su tutto il territorio nazionale, che interessano i molteplici ambiti della loro vita sociale. Complementari a questi sono le azioni realizzate da enti no profit ed associazioni sempre rivolti a donne. Tali esperienze, ormai radicate, emergono chiaramente dai curricula degli enti iscritti al registro, previsto dall'art.42 del Testo unico sull'immigrazione, per la cui iscrizione viene valutata la capacità di instaurare rapporti di rete con Regioni, Province ed Enti Locali. Discende da ciò l'esigenza di indagare e approfondire la distribuzione di tali interventi, gli approcci e la metodologia adottati, nonché i risultati ottenuti in termini di effettivo inserimento sociale e lavorativo delle donne straniere.

In tal senso, il Libro Bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva" ritiene necessaria una politica che rispetti il principio di sussidiarietà e sappia riconoscere le differenze, anche tra i generi, per un'effettiva inclusione sociale.

Con la decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 25.6.2007, è stato istituito il Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi per il periodo 2007 -2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori", con l'obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi di integrazione sociale dei cittadini provenienti da Paesi extra UE. Il Ministero dell'Interno, in qualità di autorità di gestione del Fondo sopra indicato, ha provveduto, con proprio decreto del 2.2.2009, alla ripartizione delle risorse del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi per le annualità 2007 e 2008. Con specifico riguardo all'annualità 2007, la scrivente Direzione Generale ha presentato all'autorità di gestione una proposta progettuale relativa alla realizzazione di un'indagine quali-quantitativa sugli interventi realizzati in favore di donne immigrate dagli enti e dalle associazioni iscritte alla prima sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, con l'obiettivo di pervenire all'individuazione di buone pratiche. A seguito dell'ammissione al finanziamento e della sottoscrizione

della relativa convenzione con il Ministero dell'Interno, questa Direzione ha affidato l'espletamento delle attività di indagine all'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL) e alla società di rilevazione PRAGMA Research s.r.l.

1.FINALITA'

Con il presente avviso, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si intendono sostenere i progetti di significativo interesse diretti a favorire l'integrazione sociale delle donne immigrate presenti sul territorio dello Stato italiano, individuati quali buone pratiche, posti in essere dagli enti e dalle associazioni iscritti alla prima sezione del registro sopra menzionato, che abbiano adempiuto all'obbligo di trasmissione della relazione annuale sull'attività svolta, di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, e risultino pertanto inseriti nell'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, alla data del 7.5.2009, così come pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione procedente, nonché dagli enti e dalle associazioni iscritti successivamente alla data di pubblicazione del suddetto elenco aggiornato e fino alla data di pubblicazione del presente avviso, per i quali l'adempimento dell'obbligo di presentazione della relazione è stato soddisfatto in sede di presentazione della documentazione richiesta dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999. Il sostegno consiste nel concorso dell'amministrazione statale alla copertura degli oneri economici afferenti alla replicabilità dell'iniziativa ovvero alla realizzazione di un nuovo intervento rispondente alle medesime finalità solidaristiche e diretto alla medesima categoria di beneficiari (donne immigrate), attraverso la concessione di contributi. Il presente avviso disciplina, pertanto, la definizione dei criteri di individuazione e valutazione delle buone pratiche, le modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti, le procedure di avvio, attuazione e rendicontazione dei progetti.

2. DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Le risorse finanziarie destinate alla concessione dei contributi ammontano, per il corrente anno, complessivi € 400.000,00 (quattrocentomila euro/00), a valere sulle disponibilità di bilancio presenti sul capitolo 3783 - "Fondo nazionale per le politiche migratorie" dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

3. DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Potranno accedere ai contributi di cui al paragrafo precedente gli enti e le associazioni che, avendo adempiuto all'obbligo di trasmissione della relazione annuale sull'attività svolta, di cui all'art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, risultano inseriti nell'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, alla data del 7.5.2009, e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, nonché gli enti e le associazioni iscritti successivamente alla data di pubblicazione del suddetto elenco (7 maggio 2009) e fino alla data di pubblicazione del presente avviso, per i quali l'adempimento dell'obbligo di presentazione della relazione è stato soddisfatto in sede di presentazione della documentazione richiesta dall'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999.

4. RACCOLTA DEI DATI INFORMATIVI SUGLI INTERVENTI ATTUATI

La raccolta dei dati informativi, strumentali alla conoscenza ed alla successiva valutazione degli interventi, sarà curata dall'ISFOL e da Pragma Research s.r.l., mediante un'indagine CATI, basata sulla somministrazione telefonica di questionari rivolti ai referenti degli enti e delle associazioni iscritte alla prima sezione del registro.

5. CRITERI DI VALUTAZIONE

Sulla base degli elementi informativi raccolti nella fase d'indagine illustrata al precedente capoverso, si procederà all'individuazione delle buone pratiche, che sarà compiuta sulla base dei seguenti criteri, desunti dal volume "La metodologia ISFOL per l'individuazione e l'analisi delle buone pratiche in ambito FSE" (giugno 2004):

CRITERI	PUNTI	SUBCRITERI	PUNTI
1. Adeguatezza e completezza del quadro logico progettuale ed	Min 0 Max 16	Efficienza = coerenza tra risorse utilizzate e prodotti/servizi erogati (output)	Min 0 Max 5
		Efficacia = coerenza tra metodi e obiettivi; raggiungimento dei risultati attesi (outcome)	Min 0 Max 6

attuativo		Qualità = lettura dei fabbisogni; creazioni di reti e partenariati; partecipazione degli stakeholders; impatto di medio-lungo periodo (creazione di cambiamenti strutturali)	Min 0 Max 5
2. Innovatività	Min 0 Max 20	Di processo = metodologia utilizzata; gestione dell'intervento	Min 0 Max 6
		Di contesto = ambito dell'intervento; tipo di policy affrontata	Min 0 Max 6
		Di prodotto = servizio offerto; risultati ottenuti	Min 0 Max 8
3. Riproducibilità	Min 0 Max 16	Riproducibilità in situazioni analoghe	Min 0 Max 8
		Trasferibilità in diversi ambiti o settori	Min 0 Max 8
4. Sostenibilità	Min 0 Max 24	Capacità di generare risorse	Min 0 Max 10
		Capacità di autosostenersi oltre la durata dei finanziamenti	Min 0 Max 14
5. Mainstreaming (capacità di allargare l'intervento orizzontalmente attraverso reti e verticalmente attraverso coinvolgimento di PP.AA. e programmazioni istituzionali)	Min 0 Max 24	Orizzontale = in altri contesti locali	Min 0 Max 12
		Verticale = da un contesto locale ad uno regionale o nazionale	Min 0 Max 12
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE			100

Le attività di cui ai paragrafi 4 e 5 saranno espletate dai soggetti attuatori indicati al medesimo paragrafo 4 nel rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione precedente, nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo, coordinamento e controllo previsti nei rapporti convenzionali instaurati con ISFOL e Pragma Research s.r.l.

6. ATTRIBUZIONE ED ENTITA' DEL FINANZIAMENTO

A conclusione dell'indagine sarà definita la graduatoria finale delle buone pratiche, elencate in ordine decrescente di punteggio assegnato.

La predetta graduatoria verrà approvata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

Dell'approvazione della graduatoria verrà data comunicazione ai soggetti assegnatari del contributo.

Il provvedimento sarà inoltre pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

A ciascuno degli enti attuatori delle buone pratiche collocate nei primi dieci posti della graduatoria sarà concesso, con il medesimo provvedimento, un contributo pro - capite, in misura fissa, di € 30.000,00. Gli enti collocati nelle prime tre posizioni della graduatoria riceveranno un ulteriore contributo, quantificato secondo gli importi sotto riportati:

1^ classificato - € 50.000,00

2^ classificato - € 30.000,00

3^ classificato - € 20.000,00

L'erogazione del predetto contributo sarà subordinata alla condizione sospensiva dell'assunzione dell'impegno a rispettare il vincolo di destinazione di cui al successivo paragrafo 7, formalizzato in apposita dichiarazione resa da parte del legale rappresentante dell'ente o dell'associazione entro il termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione del decreto di approvazione della graduatoria medesima.

Nel caso in cui due o più buone pratiche conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutte le buone pratiche con pari punteggio, ovvero da non consentire alle medesime l'assegnazione in eguale misura del contributo previsto, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato tramite sorteggio.

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione d'impegno sopra menzionata comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto attuatore di una buona pratica collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

7. DESTINAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento concesso sarà vincolato - in via prioritaria - alla replica del medesimo intervento valutato, all'esito dell'indagine descritta nei capoversi precedenti, alla stregua di buona pratica.

Nell'ipotesi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di contesto, che non rendano possibile la replica dell'intervento, il finanziamento potrà esser utilizzato per la realizzazione di un'azione analoga a quella classificata come una buona pratica: a tal fine, per azione analoga si intende un intervento che sia diretto al raggiungimento delle medesime finalità di integrazione sociale ed abbia come beneficiarie il particolare segmento della popolazione immigrata, costituito dalle donne.

8. CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

Con i soggetti destinatari del finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinate le modalità di realizzazione del nuovo progetto e i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero e l'ente beneficiario del finanziamento.

Ai fini della stipula della convenzione, i soggetti assegnatari del finanziamento dovranno presentare all'Amministrazione finanziatrice una scheda di progetto, recante la descrizione dei contenuti del nuovo intervento da realizzare ed il relativo piano finanziario. Entrambi i documenti dovranno essere redatti in conformità della modulistica che sarà all'uopo fornita dall'amministrazione procedente, precedentemente alla sottoscrizione della convenzione.

La durata del nuovo intervento finanziato non potrà eccedere i diciotto mesi. Eventuali proroghe del termine finale potranno essere concesse, sino ad un massimo di quattro mesi, in presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto attuatore, che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati.

9. LIMITI DI ELIGIBILITA' DELLE SPESE

Ai fini della congruità dei costi e dell'ammissibilità delle spese del nuovo intervento finanziato, sarà applicata, in via analogica, la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2/2009, pubblicata sulla G.U. n. 117 del 22.5.2009.

Il totale del finanziamento statale coprirà fino al 90% del costo complessivo del progetto da realizzare, rimanendo a carico del soggetto attuatore la restante parte del cofinanziamento, nella misura minima del 10%, da intendersi esclusivamente come apporto monetario.

Nell'ambito delle spese per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ecc.), i costi relativi al coordinamento ed alla segreteria di progetto non potranno superare globalmente il 10% del costo complessivo del progetto.

Non saranno riconosciute eligibili le spese rientranti nell'ambito delle attività di promozione del progetto che prevedono la costruzione ex novo di siti web.

Le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili alle attività di progetto non possono eccedere il 10% del costo complessivo del progetto (ivi comprese le spese dovute per la prestazione della garanzia fidejussoria di cui al successivo paragrafo 10).

10. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento statale sarà erogato in due tranches:

1. una prima quota, pari al 75% del contributo concesso, ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:

a) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, della data di avvio delle attività progettuali, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione di finanziamento;

b) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto, di importo pari al 75% del finanziamento statale concesso, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo n. 385/1993.

La fideiussione dovrà valere fino al dodicesimo mese successivo alla data di conclusione del progetto.

La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

2. il saldo, fino ad un massimo del 25% del contributo concesso, ad avvenuta ricezione della seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, da prodursi entro 45 giorni dalla conclusione delle azioni progettuali:

- a) relazione finale, redatta secondo la modulistica che sarà fornita dall'amministrazione precedente;
- b) rendicontazione finale, redatta coerentemente all'impostazione del piano finanziario;
- c) elenco dei giustificativi delle spese sostenute, distinto per macrovoci di spesa.

I giustificativi delle spese sostenute in esecuzione delle attività progettuali dovranno essere conservati e resi disponibili all'amministrazione fino a due anni dalla conclusione del progetto.

I pagamenti saranno disposti secondo la tempistica sotto indicata:

entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta per l'erogazione della prima tranche;
entro 90 giorni dall'esito positivo della verifica disposta sulla relazione e la rendicontazione finale.

11. UTILIZZO DEL LOGO MINISTERIALE

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare il logo ufficiale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I^a della Direzione Generale dell'Immigrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Silveri



R